



PROVINCIA DI LODI

Statuto della Provincia di Lodi

(Adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 18 maggio 1998 con deliberazione n. 32

Adeguato con delibera Consiglio Provinciale n. 53 del 7 luglio 2000

Modificato con delibera Consiglio Provinciale n. 63 del 22 dicembre 2003

Modificato con delibera Consiglio Provinciale n. 37 del 22 settembre 2005)

PREMESSA STORICA

La Provincia di Lodi è stata istituita con il Decreto Legislativo 6 marzo 1992, n. 251 in attuazione dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Le origini storiche del territorio lodense sono però più che bimillennarie.

La discesa dei Galli al di qua delle Alpi avvenne in piccoli gruppi tra il VI e il V sec. a.C., come si ricava da Plinio il Vecchio e da Tito Livio.

Sembra assodato che fu una porzione dei Galli Boi che venne ad insediarsi nella zona ben definita da quattro corsi d'acqua (Po a sud, Adda a est, Lambro ad ovest, e Addetta a nord), costruendovi il primo villaggio pressoché al centro, quello che poi, divenuto municipium romano nell'89 a.C., prese il nome di Laus Pompeia, in onore di Pompeo Strabone. Il territorio, con la sua città capoluogo e i vari centri che vennero nascendo nel corso dei secoli, così ben definito fin dall'inizio sotto l'aspetto geografico, ha subito solo limitate modifiche confinarie o per le piene dei fiumi o per le piccole aggregazioni oltre i confini fluviali. Nel contempo esso è andato costituendosi anche come realtà omogenea sotto l'aspetto culturale e sociale. Fattori fisici e antropici, natura dei terreni e lavoro degli uomini, corso dei fiumi e insediamenti abitativi agirono sul volto del Lodigiano ora mantenendone ora modificandone i lineamenti originali nel lento scorrere dei tempi. Due grandi momenti della storia contribuirono in modo speciale a dare a quest'area omogenea di bassa pianura delimitata dai fiumi un'identità specifica. Una particolare identità spirituale e culturale attraverso l'istituzione della Diocesi (nel 374), che garantirà poi nel tempo la coesione del Lodigiano animandolo di una forte ispirazione che nobilitò lavoro, fatiche e travagli e contribuì a tener alto e compatto il

suo patrimonio morale. E un'identità economico-sociale costruitasi in modo vigoroso nel basso medioevo attraverso uno splendido comune lavoro di ingegneria idraulica, senza eguali nell'Europa del tempo, che portò alla bonifica dei vasti luoghi paludosi trasformando il Lodigiano in un territorio agricolo di altissima qualità e di straordinario reddito. Questa specificità con caratteristiche esemplari di omogeneità territoriale, sociale ed economica, che costituì un'unità ambientale e un'uniformità umana, resisterà nei secoli, malgrado le inevitabili vicissitudini storiche, talvolta tragiche quali la distruzione del capoluogo e le continue modifiche delle dominazioni, i frequenti passaggi dirompenti di eserciti e le ricorrenti calamità naturali. Ma il Lodigiano andrà prendendo anche una consistenza di unità amministrativa specie dopo la dominazione spagnola con l'avvento degli Austriaci, assumendo forma e sostanza di provincia dapprima nel 1757 e poi in modo pieno con decreto imperiale di Giuseppe II del 25 settembre 1786. Tale provincia, composta di 8 distretti e 26 delegazioni, dopo i vari mutamenti subiti durante la dominazione napoleonica ritorna con l'Austria nel 1816 con l'aggregazione del territorio cremasco, conseguente alla scomparsa della Repubblica di Venezia e prende la denominazione di Provincia di Lodi e Crema. Solo a poco più di tre mesi dall'incorporazione nel Regno Sardo, nell'ottobre 1859 venne soppressa. Nato nel 1861 il Regno d'Italia, i Lodigiani chiedono con forza la ricostituzione della provincia, ma nel 1862 la richiesta viene respinta. Come pure esito negativo hanno i tentativi espletati successivamente fino a quello del 1927 e all'ultimo del 1931-1932. Nel dopoguerra il Lodigiano cerca, fino dal 1947, di riottenere

una certa autonomia con l'istituzione dell'ATSIL (Associazione di Tutela e Sviluppo del Lodigiano), per passare poi nell'ottobre 1959 all'idea di costituirsi in Consorzio. Questo viene istituito nel 1965 per volontà di tutti i comuni e per l'apporto della Provincia di Milano. Con il sorgere delle Regioni, si aprono nuove possibilità che conducono nel dicembre del 1974 alla richiesta di istituzione del circondario di Lodi. La Regione Lombardia lo istituisce l'11 aprile 1975 riconoscendo di fatto al territorio lodigiano un livello di valore provinciale. Negli anni '80 il Consorzio del Lodigiano, che nel frattempo ha raggiunto una maggior rilevanza istituzionale e politica, assieme a pressoché tutti i comuni interessati inizia, con l'appoggio della Regione che delibera e invia al Parlamento la proposta della nuova provincia, l'operazione che condurrà alla definitiva istituzione.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - La Provincia.

1. La Provincia di Lodi è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana e dalla legge generale dello Stato e del presente Statuto.
2. L'azione amministrativa della Provincia è improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Tale azione viene esercitata garantendo nel modo più ampio il diritto all'informazione e promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla definizione dei contenuti programmatici ed alla loro attuazione nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 2 - Principi fondamentali.

1. La Provincia di Lodi esercita le sue funzioni in coerenza con le finalità politiche e sociali enunciate dalla Costituzione della Repubblica, nel rispetto dei principi fissati nelle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dalla Carta Europea dell'Autonomia locale.
2. La Provincia persegue con autonomia di indirizzo politico il complesso degli interessi che la collettività va individuando e determina, in relazione a tali interessi, il contenuto della propria azione provvedendo al loro soddisfacimento.
3. La Provincia svolge le proprie funzioni di interesse pubblico anche attraverso il supporto e la valorizzazione delle attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. La Provincia ispira la propria attività alla piena attuazione dei seguenti principi:

- a) la promozione dei valori della pace, della solidarietà e della libertà; il rispetto della dignità della persona senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, provenienza, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; la tutela dei diritti fondamentali ed inviolabili dell'essere umano, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
- b) la promozione della cultura della vita e della sua tutela e l'affermazione del valore della famiglia operando anche per la valorizzazione sociale della maternità e della paternità;
- c) l'uguaglianza, la pari dignità sociale ed il rispetto dei diritti di ogni cittadino operando per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono la piena affermazione;
- d) la promozione della salute dei cittadini e della sicurezza sociale e del lavoro sostenendo le iniziative di prevenzione delle malattie e dei rischi per la popolazione e per il territorio;
- e) l'adesione ai valori della pace, della non violenza e della fratellanza tra i popoli, ai quali si riconosce il diritto all'autodeterminazione, valorizzando rapporti sociali e culturali con enti e comunità locali di paesi europei ed extraeuropei anche, promuovendo, a tale scopo, interventi di cooperazione internazionale;
- f) la solidarietà con coloro che si trovano in situazioni di disagio e svantaggio economico e sociale;

- g) l'affermazione del principio delle pari opportunità uomo-donna;
- h) la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità locale in modo compatibile con la protezione dell'ambiente ed un uso oculato delle risorse;
- i) la piena partecipazione dei cittadini, delle associazioni e degli enti operanti sul territorio provinciale valorizzando l'attività delle associazioni di volontariato;
- j) la salvaguardia e valorizzazione della cultura e delle tradizioni della sua popolazione;
- k) la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali, naturali ed agricole.

Art. 3 - Territorio, sede, gonfalone e stemma.

1. La Provincia di Lodi è geograficamente posta nella zona meridionale della Pianura padana ed i suoi confini sono tracciati naturalmente dai fiumi Adda a nord-est, Po a sud e Lambro ad ovest. Questa parte di pianura si presenta come un susseguirsi di campi, rogge, alberature e strade, all'interno delle quali si insediano i centri abitati.
2. Del territorio della Provincia fanno parte i Comuni di cui la Provincia si impegna a rispettare e valorizzare le singole specificità.
3. La circoscrizione provinciale di Lodi è parte del territorio della Regione Lombardia: essa confina con le Province di Milano, Cremona, Pavia e Piacenza.
4. La Provincia ha sede nel Palazzo provinciale sito nel Comune capoluogo.
5. La Provincia dispone di un proprio gonfalone e di un proprio stemma

secondo le seguenti descrizioni:

- a) GONFALONE: drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Provincia. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto bianco, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
- b) STEMMA: partito: nel PRIMO, di verde, alla sbarra diminuita, di argento; nel SECONDO, di rosso, alla banda diminuita, d'oro. Ornamenti esteriori da Provincia.

6. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di concedere l'uso dello stemma, secondo i criteri fissati dal Consiglio.

Art. 4 – Rapporti con lo Stato, con la Regione e con i Comuni.

1. Nei rapporti con i Comuni del territorio, la Provincia applica, nei limiti delle leggi vigenti, il principio di sussidiarietà.
2. La Provincia impronta la propria attività a criteri di cooperazione con lo Stato, la Regione Lombardia, i Comuni della circoscrizione provinciale e gli altri enti pubblici presenti sul territorio al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali. Opera, altresì, per un rafforzamento delle autonomie ed una riforma in senso federale dello Stato.
3. Al fine di rendere efficace ed economica l'azione degli enti locali, la Provincia, all'interno di dimensioni territoriali ottimali, favorisce la

realizzazione di forme stabili di collaborazione e di associazione fra i Comuni.

4. La Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

TITOLO II - FUNZIONI, COMPITI, FORME DI INTERVENTO.

CAPO I - FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

Art. 5 - Le funzioni della Provincia.

1. La Provincia di Lodi è titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, nelle materie di competenza della Regione, le funzioni amministrative che la legge dello Stato le attribuisca.
2. La Provincia esercita, altresì, le funzioni proprie della Regione Lombardia che la stessa, nell'ambito del suo potere di autorganizzazione, le attribuisca, deleghi o subdeleghi, previo accordo in ordine al rimborso dei relativi oneri finanziari.

Art. 6 - Compiti di programmazione e pianificazione.

1. La Provincia assume la programmazione partecipata come metodo costante della propria attività adottando il principio dell'informazione preventiva. A tal fine provvede a raccogliere i dati occorrenti, a formulare ipotesi, ad adottare proposte e programmi con particolare riferimento agli ambiti economico, territoriale ed ambientale promuovendo, nel contempo, il coordinamento dell'attività programmatoria svolta dai Comuni.
2. Al fine di determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio ed

in attuazione di quanto contenuto nel precedente comma 3 dell'articolo. 4, la Provincia provvede alla redazione ed aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento.

3. La Provincia, adottando gli atti ritenuti necessari, sollecita e cura che le amministrazioni e gli enti pubblici si conformino al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e tengano conto dei suoi programmi pluriennali.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art. 7 – Individuazione delle modalità di gestione.

1. Nell'ambito delle funzioni di competenza, la Provincia individua con proprio deliberato la modalità di gestione dei servizi pubblici riservatigli dalla legge.
2. Tale individuazione deve avvenire in modo da assicurare una gestione rispettosa dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, si deve tener conto della natura del servizio, della tipologia della prestazione e della forma organizzativa.
3. Al fine di verificarne l'efficienza ed efficacia, la Provincia opera affinché ogni servizio da essa dipendente o con essa collegato si doti di una carta dei servizi in cui siano definiti gli standard qualitativi e di funzionamento. A tal fine viene redatta periodicamente, a cura degli uffici provinciali, una relazione che indica il grado di obiettivi raggiunti.
4. Le modalità di gestione e funzionamento dei servizi vengono definite tenendo conto dell'esigenza di operare per un loro effettivo decentramento e per la loro piena fruibilità nell'ambito del territorio

provinciale.

Art. 8 - Partecipazioni a società di capitali.

1. La Provincia, per la gestione di servizi pubblici per i quali si ritiene opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, può assumere la qualità di socio in società per azioni aventi prevalente capitale pubblico locale.
2. La Provincia può altresì partecipare, anche promuovendone ovvero concorrendo a promuoverne la costituzione, a società di capitali il cui capitale non sia prevalentemente pubblico quando tali società, ancorché non aventi come scopo l'erogazione di pubblici servizi, svolgano attività di utile interesse per la Comunità provinciale e per la sua amministrazione.
3. La partecipazione della Provincia alle società di cui al comma secondo deve essere deliberata dal Consiglio provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, computando a tal fine il Presidente della Provincia. La delibera deve indicare con esauriente precisione le ragioni di opportunità e le implicazioni di carattere finanziario della partecipazione societaria.

Art. 9 - Aziende Speciali.

1. Quando il servizio pubblico, in virtù della rilevanza economica ed imprenditoriale, necessita di una gestione basata su una organizzazione di tipo aziendale, la Provincia può istituire una o più Aziende Speciali.
2. Lo Statuto dell'Azienda, approvato con delibera del Consiglio provinciale, disciplina le finalità, l'ordinamento, il funzionamento e

l'organizzazione dell'Azienda, ispirandosi ai principi di unitarietà di indirizzo con l'amministrazione provinciale e di partecipazione e trasparenza amministrativa.

Art. 10 - Istituzioni.

1. Per la gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, la Provincia si avvale della collaborazione di associazioni di volontariato, di cooperative o di associazioni private vigilando che siano rispettate le norme vigenti in materia di rapporti di lavoro.
2. Qualora sia opportuno assicurare una gestione coordinata ed organica, la Provincia può costituire una o più Istituzioni.
3. Con il provvedimento di costituzione, si provvede contestualmente ad identificare l'ambito di attività e le relazioni con gli organi della Provincia, a conferire il capitale di dotazione e ad individuare i mezzi finanziari ed il personale da trasferire all'Istituzione.
4. Apposito regolamento provvede ad individuare:
 - a) il numero di componenti del consiglio di amministrazione;
 - b) i requisiti per l'elezione degli amministratori;
 - c) le competenze ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione;
 - d) i requisiti e le modalità per la nomina del direttore, cui compete l'attività gestionale, oltre che la durata del suo mandato;
 - e) le modalità con cui è esercitata la vigilanza della Giunta provinciale;
 - f) i modi di utilizzo da parte dell'Istituzione di beni appartenenti alla Provincia;
 - g) gli atti fondamentali dell'Istituzione che la Giunta sottopone ad

approvazione del Consiglio provinciale, tra i quali:

- I. gli indirizzi generali cui si deve attenere l'Istituzione;
- II. i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale;
- III. il bilancio di esercizio con relativa relazione previsionale e programmatica;
- IV. il conto consuntivo;
- V. gli standard di erogazione dei servizi delle Istituzioni;
- VI. le eventuali convenzioni con enti locali;

h) ogni altro aspetto riferito all'organizzazione dell'Istituzione.

5. Il regolamento di contabilità della Provincia prevede le forme di attuazione dell'autonomia gestionale e di bilancio delle Istituzioni.

Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le norme di contabilità proprie della Provincia.

Art. 11 - Nomina e revoca degli amministratori di Aziende e Istituzioni

1. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e possono essere revocati con provvedimento del Presidente della Provincia secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio provinciale.

CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.

Art. 12 - Finalità.

1. La Provincia, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dalla legge, favorisce e promuove forme di associazione e cooperazione con altri enti pubblici al fine di coordinare ed organizzare in modo efficace la gestione di servizi e funzioni.

Favorisce, anche attraverso l'erogazione di incentivi finanziari, la realizzazione di forme stabili di collaborazione tra Comuni ed agevola la costituzione di unioni tra gli stessi.

Art. 13 - Convenzioni.

1. La Provincia, per l'esercizio, coordinato di determinati servizi e funzioni, può stabilire convenzioni con Comuni e Province. La convenzione è approvata dal Consiglio provinciale e stipulata dal dirigente responsabile dell'ufficio competente per materia.
2. Le convenzioni devono determinare fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 14 - Consorzi.

1. La Provincia, per la gestione di servizi che per le caratteristiche funzionali o dimensionali necessitano di una struttura gestionale tecnicamente adeguata, può aderire o costituire consorzi con altre Province o Comuni.
2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e statutarie previste per le Aziende Speciali in quanto compatibili.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 15 - Garanzia di partecipazione.

1. La Provincia, nell'ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, sollecita, garantisce e valorizza l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, singoli o associati, all'azione amministrativa ed al governo del territorio, curando in particolare l'informazione preventiva e, per

quanto possibile, i rapporti consultivi con la Comunità mediante strumenti idonei a trarre indicazioni su diffuse opinioni di indirizzo.

Art. 16 - Valorizzazione delle libere forme associative.

1. La Provincia valorizza le libere forme associative di volontariato e cooperazione sociale che hanno sede nell'ambito del suo territorio ovvero che in esso svolgano le proprie attività.
2. Nel perseguire le finalità di sviluppo sociale e culturale della propria Comunità, quelle di assistenza e di servizio alla persona, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, la Provincia riserva privilegiata attenzione alle consultazioni con le Associazioni che si prefiggono quegli stessi scopi e ne sostiene l'azione anche mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati ovvero di altre provvidenze comunque utili al risultato.
3. Ai fini di questa collaborazione è istituito l'Albo delle Associazioni della Provincia di Lodi.
4. La Provincia costituisce Consulte permanenti che, nelle materie di rispettiva competenza e secondo le norme regolamentari, possono esprimere pareri preventivi nonché proposte per l'adozione di atti per la gestione di beni e servizi della Provincia.
5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo delle Associazioni e quelli di sua tenuta nonché il numero e le materie di competenza delle Consulte, le modalità di loro formazione e funzionamento.

CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE .

Art. 17 - Consulta dei Sindaci della Provincia.

1. E' istituita, quale strumento di cooperazione, la Consulta dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Lodi.
2. La Consulta è costituita dai Sindaci dei Comuni della Provincia o dai loro delegati ed è convocata per esprimere pareri e valutazioni in ordine alle seguenti attività di programmazione e pianificazione della Provincia di Lodi:
 - a) piano territoriale di coordinamento;
 - b) linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 47 bis.
3. La Consulta può essere convocata anche per esprimere pareri e valutazioni in ordine ad altre rilevanti attività di programmazione e pianificazione di competenza della Provincia.
4. La Consulta è convocata dal Presidente della Provincia. Essa deve essere, altresì, convocata su richiesta di almeno un terzo del Consiglio provinciale o di almeno un terzo dei membri della Consulta.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Consulta sono disciplinate con il regolamento degli istituti di partecipazione.
6. Le indicazioni della Consulta hanno carattere propositivo e non sono vincolanti per gli organi istituzionali della Provincia.

Art. 18 - Commissione per le pari opportunità.

1. Ai fini di garantire l'applicazione dei principi costituzionali in materia di pari opportunità uomo-donna, viene costituita una commissione con funzioni consultive e propositive. Le modalità di costituzione, consultazione e funzionamento sono demandate ad apposito regolamento.

Art. 19 - Diritto di iniziativa.

1. La Provincia garantisce il diritto di iniziativa da parte dei cittadini, singoli o associati, per la migliore difesa degli interessi collettivi.
2. Tali diritti vengono esercitati dai cittadini, singoli o associati, attraverso la presentazione di istanze, petizioni, proposte e richieste di referendum.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere indirizzate al Presidente della Provincia, indicare in modo chiaro l'oggetto ed essere sottoscritte in modo completo e leggibile. I sottoscrittori devono anche indicare la residenza, il luogo e la data di nascita.

Art. 20 - Istanze, petizioni e proposte.

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere istanze volte ad ottenere chiarimenti ed informazioni o ad esporre proprie necessità nelle forme previste dal regolamento di partecipazione.
2. I cittadini possono, altresì, rivolgere petizioni per esporre comuni necessità. Le petizioni devono essere presentate per iscritto da almeno cinquanta cittadini sottoscrittori in calce allo stesso documento e residenti nella Provincia stessa.
3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare proposte articolate di deliberazione su argomenti di interesse generale di competenza della Provincia. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno cinquecento elettori residenti nella Provincia.
4. Le proposte sono esaminate in via preventiva dal settore competente limitatamente alle condizioni di ammissibilità e procedibilità previste dal regolamento. Contro il diniego di ammissibilità o procedibilità,

gli interessati possono proporre, entro trenta giorni, ricorso al Presidente della Provincia.

5. Le proposte ritenute ammissibili vengono trasmesse nella prima seduta utile agli organi competenti per l'esame del loro contenuto e, ove siano ritenuti utili a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, per l'eventuale emanazione del provvedimento.
6. In ogni caso, il responsabile del procedimento interessato avrà cura di dare tempestivamente comunicazione scritta delle determinazioni adottate al primo firmatario della petizione o della proposta.

Art. 21 - Riunioni.

1. Per il concreto esercizio della partecipazione all'azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, può consentire l'utilizzo di locali e altri spazi a disposizione per riunioni o assemblee.
2. L'uso dei locali e degli spazi viene disciplinato da apposito regolamento.

Art. 22 - Referendum.

1. E' prevista l'indizione di referendum consultivo su richiesta:
 - a) di almeno quattromila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia;
 - b) di un numero di Consiglieri provinciali non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
 - c) di almeno dieci Comuni della Provincia previa delibera adottata dai loro Consigli a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

2. Il referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi dell'ente provinciale hanno competenza deliberativa così come ogni altro che abbia rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della Comunità ad eccezione dei seguenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed, in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - b) regolamento del Consiglio provinciale;
 - c) bilanci, finanza, tributi, tariffe e contabilità;
 - d) materie sulle quali gli organi istituzionali della Provincia devono esprimersi per legge quando i termini prescritti non sono compatibili con quelli necessari per la consultazione popolare.
3. L'indizione del referendum sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto di proposta salvo i casi in cui il Consiglio provinciale, con maggioranza di voti non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, non deliberi espressamente di escludere la sospensione.
4. La proposta di referendum può essere articolata anche in più domande, comunque non superiori al numero di cinque, purché strettamente pertinenti al tema che ne costituisce oggetto e deve contenere precise indicazioni dell'argomento, della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce ed essere formulata in termini da consentire all'elettore di rispondere al quesito o ai quesiti semplicemente sì oppure no.
5. L'iniziativa referendaria è promossa da apposito comitato e la sua

ammissibilità è preventivamente valutata da una commissione tecnico-giuridica composta dal Segretario generale della Provincia, che la presiede, e da due esperti in materia giuridico-amministrativa nominati dal Presidente della Provincia all'inizio di ciascun mandato.

6. Il regolamento sulla partecipazione disciplina la composizione e le funzioni del comitato promotore, nonché le funzioni e le modalità di scelta dei due componenti esperti della commissione tecnico-giuridica di cui al comma precedente.
7. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione referendaria, il Consiglio provinciale si riunisce per la discussione sulle sue indicazioni e per l'adozione di eventuali provvedimenti.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

Art. 23 - Istituzione del Difensore civico e sue attribuzioni.

1. E' istituito nella Provincia di Lodi l'Ufficio del Difensore civico con il compito di vigilare sulla correttezza dei rapporti tra i cittadini e l'amministrazione provinciale facendosi garante, nell'interesse della Provincia stessa, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tutelando gli interessi dei cittadini riguardo alle modalità di erogazione dei servizi ed in relazione al diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. Il Difensore civico esercita i suoi compiti anche nei confronti dei concessionari di servizi della Provincia, delle sue aziende speciali e

delle sue istituzioni.

3. Previa stipula di apposita convenzione, il Difensore civico della Provincia può, secondo quanto previsto dal regolamento sugli istituti di partecipazione, esercitare i propri compiti a vantaggio degli Enti locali provinciali che abbiano provveduto a nominare lo stesso Difensore civico secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
4. Per il miglior assolvimento di tali compiti, è garantita al Difensore civico indipendenza gerarchica e funzionale dagli organi della Provincia.
5. Il Difensore civico esercita le altre funzioni conferite dalla legge.

Art. 24 - Intervento e poteri del Difensore civico.

1. Il Difensore civico interviene di propria iniziativa o su richiesta di chiunque abbia un interesse diretto ed attuale da salvaguardare nei confronti della Provincia; può accedere agli uffici ed ottenere, dai responsabili del procedimento, copia di atti o documenti e tutte le notizie necessarie allo svolgimento del suo mandato.

Art. 25 - Ufficio del Difensore civico.

1. Per lo svolgimento della sua attività, il Difensore civico si avvale del personale della Provincia, previa intesa con il responsabile del settore competente in base al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Per l'attività del Difensore civico è assicurata una sede nel capoluogo di Provincia e un adeguato stanziamento di bilancio.

Art. 26 - Elezione e requisiti di eleggibilità.

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Provinciale a scrutinio

segreto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico – amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio e siano eleggibili a consigliere provinciale. Tra i componenti assegnati va compreso anche il Presidente della Provincia.

2. Il Difensore civico dura in carica quattro anni, con la possibilità di essere riletto per un solo mandato. Il Difensore civico, alla scadenza del suddetto termine, rimane in carica, nel caso di mancata elezione del successore, per non più di 45 giorni.
3. Può essere eletto Difensore civico qualsiasi cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comuni della Provincia purché dotato di provata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.

Art. 27 - Relazione annuale.

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio provinciale, entro il trenta aprile di ogni anno, una relazione che documenta l'attività svolta dal suo ufficio nel precedente anno.

Art. 28 - Regolamento.

1. Il regolamento sulla partecipazione disciplina:
 - a) i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica, nonché i requisiti di moralità, professionalità ed imparzialità richiesti. Non possono comunque essere eleggibili i candidati alle elezioni che hanno espresso il Consiglio provinciale in carica;
 - b) le modalità di raccolta delle candidature ed i soggetti legittimati a proporle;
 - c) le modalità ed i termini di intervento del Difensore civico ed i

suoi rapporti con l'amministrazione ed i dipendenti;

d) le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore civico per le attività strettamente connesse al proprio mandato;

e) le ipotesi di dimissioni e decadenza per sopravvenute cause di incompatibilità o ineleggibilità, le cause di sospensione o revoca per gravi inadempienze ai doveri del proprio ufficio ed i provvedimenti conseguenti a tali eventi.

2. In caso di cessazione anticipata dell'incarico per uno dei casi previsti dalla lettera e) del comma 1, il Consiglio provinciale provvede ad eleggere il nuovo Difensore civico.

Art. 29 – Obbligo di denuncia.

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che costituiscono reato deve, immediatamente, provvedere a segnalarli all'autorità giudiziaria.

CAPO IV - DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Art. 30 – Principi.

1. La Provincia riconosce il diritto all'informazione e alla partecipazione dei cittadini secondo le norme del presente Statuto e di altri regolamenti vigenti.

2. L'attività amministrativa della Provincia è retta dal criterio della massima trasparenza garantita dalla pubblicità dei suoi atti salvi i casi di esclusione dall'accesso previsti dalla legge.

Art. 31 - Motivazione dei provvedimenti amministrativi.

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato salvo che

per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 32 - Termini dei procedimenti.

1. I procedimenti amministrativi hanno tempi certi fissati dalla legge o dal regolamento provinciale.
2. Per i casi non contemplati dalla legge o dal regolamento provinciale, il termine di conclusione dei procedimenti è di trenta giorni.

Art. 33 - Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il responsabile di ciascun settore provvede ad assegnare ad un dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità del singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il responsabile del settore.

Art. 34 - Interventi nel procedimento amministrativo.

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. A tal fine il responsabile del procedimento dà notizia del suo avvio,

mediante comunicazione personale o con altre idonee forme di pubblicità, a tutti i soggetti cui la legge riconosce tale prerogativa.

3. Gli altri soggetti, diversi da quelli di cui al comma 2, portatori di interessi pubblici ed in particolare le associazioni iscritte all'albo provinciale, hanno diritto, dietro loro richiesta, ad essere informati senza indugio e con precisione se un procedimento che coinvolga gli interessi che rappresentano sia stato iniziato e, qualora lo sia, sul suo stato di avanzamento.
4. I soggetti indicati nei commi 2 e 3 hanno facoltà di intervenire nel procedimento mediante la presentazione di memorie, scritti e documenti che debbono essere valutati in quanto attinenti ad interessi comunque coinvolti.

Art. 35 - Semplificazione dei procedimenti.

1. La Provincia adotta tutte le misure organizzative idonee a semplificare l'iter dei procedimenti amministrativi ed in particolare garantisce l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di modalità di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini all'ente.

Art. 36 - Accesso agli atti e documenti amministrativi.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione provinciale sono pubblici, salvi i casi di esclusione dall'accesso previsti dalla legge.
2. Tutti i cittadini possono prendere visione degli atti e documenti comunque formati ed estrarne copia, con le modalità stabilite da apposito regolamento.
3. La visione degli atti e dei documenti non comporta alcun tipo di

onere. Il rilascio di copie è soggetto al pagamento del loro costo.

Art. 37 - Ufficio Relazioni con il Pubblico.

1. Al fine di rendere effettiva l'informazione e l'accesso agli atti è istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. Il regolamento sulla partecipazione disciplina l'organizzazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 38 - Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate all'osservanza dei criteri e delle modalità regolamentate e deliberate dal Consiglio provinciale ai quali la Giunta provinciale dovrà attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti.

Art. 39 - Albo pretorio.

1. La Provincia ha un albo pretorio, situato in luogo sempre accessibile al pubblico, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti ufficiali della pubblica amministrazione che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario generale della Provincia è direttamente responsabile dell'albo pretorio e ne può affidare la cura ad un responsabile di servizio.

TITOLO IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 40 - Gli organi istituzionali.

1. Sono organi istituzionali della Provincia il Consiglio, il Presidente della Provincia e la Giunta.
2. Apposito regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio.

CAPO I - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 41 - Elezione, durata in carica.

1. L'elezione del Consiglio provinciale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio provinciale viene sciolto anticipatamente dall'autorità competente nei casi previsti dalla legge.

Art. 42 - Convocazione e presidenza.

1. Il Consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente eletto nel proprio seno nella prima seduta successiva alle elezioni, con le modalità previste dal regolamento; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eletto nella stessa forma.
2. Il Presidente della Provincia, nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio e la presiede fino all'elezione del suo Presidente.

Art. 43 - Consiglieri provinciali.

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. La loro posizione giuridica è regolata dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa deliberativa su ogni questione di competenza del Consiglio, e facoltà di sollecitazione alla Giunta, anche avvalendosi degli uffici della Provincia; hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni secondo tempi e modalità previste nel regolamento consiliare.
4. I Consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, o società controllate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Hanno altresì il diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati. Ogni Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, dal Presidente del Consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
5. Ai Consiglieri può essere assegnato dal Presidente della Provincia, esclusivamente per circostanze determinate e temporanee, lo svolgimento di specifiche attività di rappresentanza che non possono riguardare in alcun modo l'esercizio di funzioni dello stesso Presidente né comportare, in via esplicita o implicita, l'attribuzione di deleghe di funzioni proprie.

6. Ai Consiglieri provinciali spettano le indennità previste dalla legge.
Su richiesta del singolo Consigliere, il complesso dei gettoni di presenza da lui percepiti in ragione dell'attività svolta può essere trasformato in una indennità di funzione secondo quanto previsto dal regolamento e nei limiti indicati dalla legge.
7. Ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, istituzioni, società dipendenti o comunque controllati dalla Provincia.

Art. 43 bis – Decadenza dei Consiglieri.

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga ad almeno 3 sedute consecutive del Consiglio Provinciale è dichiarato decaduto secondo le procedure previste nei commi successivi.
2. Il Presidente del Consiglio provinciale, d'ufficio o su sollecitazione di altro Consigliere o Gruppo consiliare, una volta verificata la sussistenza della condizione di cui al comma 1, dispone che la proposta di decadenza, da sottoporre all'esame del Consiglio, sia notificata all'interessato almeno dieci giorni prima.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che da parte del Consigliere sia stata prodotta alcuna giustificazione, ovvero quelle addotte non siano ritenute plausibili, il Consiglio lo dichiara decaduto con provvedimento definitivo da adottare in seduta pubblica e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, calcolata computando a tal fine il Presidente della Provincia.
4. Anche il provvedimento che respinga la proposta di decadenza è definitivo e non può essere riposto se basato sulle stesse assenze

che erano alla base della prima proposta.

5. Al fine del calcolo dei quorum per la validità della seduta e delle deliberazioni, la decadenza ha effetto dal momento in cui viene pronunciata.
6. Quando il Consiglio approvi la decadenza, la surrogazione del Consigliere decaduto deve avvenire ad inizio della prima seduta successiva.

Art. 44 - Gruppi consiliari – Conferenza dei Capigruppo.

1. I Consiglieri si costituiscono, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio, in gruppi formati da uno o più componenti. Ai gruppi consiliari sono assicurati i locali, attrezzature e supporti organizzativi e finanziari per lo svolgimento della loro attività secondo quanto disposto dal regolamento. Lo stesso regolamento stabilisce altresì le attribuzioni ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 45 - Commissioni consiliari ed altre commissioni provinciali.

1. Il Consiglio, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di Commissioni consiliari permanenti costituite con il criterio proporzionale.
2. Il Consiglio ha facoltà di istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché Commissioni di controllo e di garanzia. I presidenti delle Commissioni di cui al presente comma devono essere esponenti delle opposizioni.
3. Il Consiglio può, altresì, istituire Commissioni, anche aperte a componenti esterni al Consiglio stesso, per particolari problemi.

4. La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento del Consiglio che dovrà prevedere, altresì, le procedure di garanzia da attivare nel caso in cui il presidente di una delle commissioni di cui al comma 2 abbia, con atto formale, aderito alla maggioranza successivamente alla propria nomina a presidente.

Art. 46 - Convocazione e funzionamento del Consiglio.

1. Le modalità di convocazione del Consiglio, di svolgimento delle sedute e di adozione delle deliberazioni sono disciplinate oltre che dalla legge, da apposito regolamento.
2. Le adunanze di regola si svolgono presso la sede della Provincia, ma possono svolgersi in casi particolari e per motivate ragioni anche in altra sede, stabilita dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 47 - Competenze del consiglio.

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile.
2. Il Consiglio provinciale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge, individua le linee di sviluppo della Provincia in armonia con i principi previsti dallo Statuto, determina i conseguenti indirizzi, stabilisce i programmi di politica amministrativa e ne controlla l'attuazione.
3. Il regolamento definisce la portata ed i limiti dell'autonomia organizzativa e funzionale di cui al comma 1.

Art. 47 bis - Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche di mandato relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Nella fase di predisposizione delle linee programmatiche, il Presidente può acquisire le valutazioni dei soggetti sociali e politici del territorio. Deve, in ogni caso, convocare la Consulta dei Sindaci di cui all'art. 17 al fine di presentare lo schema delle linee programmatiche e di acquisire proposte e valutazioni su di esso.
3. Il Consiglio provinciale è chiamato a partecipare alla definizione delle linee programmatiche, attraverso proposte di modifica ed integrazioni presentate con le modalità indicate dal regolamento.
4. Le linee programmatiche devono essere approvate dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando anche il Presidente della Provincia.
5. Il Consiglio provinciale è chiamato, inoltre, a partecipare attivamente alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato e, ove si ravvisi la necessità per effetto del mutare delle situazioni, al loro adeguamento. Tale verifica deve essere contestuale alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di bilancio.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee

programmatiche.

Art. 48 - La mozione di sfiducia.

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. Le proposte respinte dal Consiglio non possono essere riscritte all'ordine del giorno se non con parere favorevole della maggioranza della Conferenza dei capigruppo consiliari.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione, sottoscritta dai proponenti, deve essere presentata alla segreteria generale dell'ente.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 49 - Pubblicità delle spese elettorali.

1. Entro il termine di cinque giorni dalla data di affissione presso l'Albo Pretorio della Provincia delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere Provinciale, i candidati depositano presso l'Ufficio del Segretario Generale la dichiarazione preventiva delle spese elettorali, ovvero la dichiarazione di avvalersi esclusivamente dei mezzi e dei materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica delle cui liste fanno parte.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere sottoscritte e

autenticata nelle forme di legge o, alternativamente, rilasciate direttamente davanti al Segretario generale o ad altro pubblico ufficiale da questi delegato, ovvero accompagnate da fotocopia semplice di un valido documento di riconoscimento.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Segretario generale provvede a pubblicare l'elenco dei candidati che non abbiano rilasciato le dichiarazioni indicate allo stesso comma 1, assicurando la massima diffusione,
4. Il rendiconto delle spese per la campagna elettorale è presentato, suddiviso analiticamente per voci di spese omogenee, entro il termine di trenta giorni a far tempo dal giorno in cui si sono svolte le operazioni di voto.
5. Il rendiconto di cui al comma 4, ovvero la dichiarazione di essersi avvalsi esclusivamente dei mezzi e dei materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica delle cui liste hanno fatto parte, deve riportare la formula *“sul mio onore affermo che la mia dichiarazione corrisponde al vero”* e deve essere sottoscritta davanti al Segretario generale o altro pubblico ufficiale appositamente delegato, ovvero autenticata nelle forme di legge ovvero accompagnata da fotocopia semplice di un valido documento di riconoscimento.
6. Sono obbligati all'osservanza dei commi 4 e 5 solo i candidati che siano risultati eletti.
7. Trascorso il termine di cui al comma 4, il Segretario generale provvede a pubblicare l'elenco degli eletti che non abbiano rilasciato le dichiarazioni previste allo stesso comma 4 e al comma 5, assicurando la

massima diffusione.

CAPO II - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.

Art. 50 - Elezione, insediamento, durata in carica, cessazione.

1. L'elezione del Presidente, il suo insediamento e la sua durata in carica sono disciplinati dalla legge.
2. Sono altresì regolati dalla legge la posizione giuridica del Presidente, le indennità e i rimborsi allo stesso spettanti.

Art. 51 - Competenze.

1. Il Presidente della Provincia è a capo dell'amministrazione provinciale della quale è l'organo responsabile.
2. In particolare il Presidente della Provincia:
 - a) nomina, revoca e surroga gli Assessori provinciali;
 - b) convoca e presiede la Giunta provinciale e ne assicura l'unità nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo;
 - c) convoca e presiede, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio provinciale;
 - d) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo nei casi previsti dal regolamento;
 - e) conferisce e revoca le deleghe agli Assessori;
 - f) sovrintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale;
 - g) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterne;
 - h) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi,

controllando la coerenza della loro attività con i deliberati della Giunta e del Consiglio e impartendo direttive al Segretario generale e ai dirigenti, nonché promuovendo all'occorrenza indagini e verifiche mediante il Segretario generale;

- i) promuove iniziative tese alla conclusione di accordi di programma e convoca la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate ai sensi della legge;
- j) rappresenta in giudizio l'amministrazione provinciale;
- k) convoca i comizi per lo svolgimento di referendum previsti dal presente Statuto;
- l) assicura l'unità dell'indirizzo politico locale rispondendone al Consiglio ed esercita le competenze indicate dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la Provincia nei rapporti con lo Stato, la Regione e gli altri enti pubblici e privati;
- m) esercita le altre competenze ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 52 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o di sospensione dall'esercizio della funzione dello stesso nei casi contemplati dalla legge.

CAPO III - LA GIUNTA

Art. 53 - Composizione, nomina, durata in carica.

1. La Giunta è composta dal Presidente della Provincia e da un numero di Assessori tra un minimo di sei e un massimo di otto. Entro tali

limiti, spetta al Presidente della Provincia decidere la composizione della Giunta.

2. I componenti della Giunta, tra cui il Vice Presidente, sono nominati, dopo le elezioni, dal Presidente della Provincia con provvedimento da comunicare alla prima seduta del Consiglio provinciale.
3. Altresì saranno comunicate al Consiglio provinciale nella seduta più prossima le nomine di Assessori effettuate per surroghe o estensione del numero degli Assessori a seguito di modifica statutaria.
4. Al provvedimento di nomina deve far riscontro l'atto di accettazione.
5. Il Presidente dovrà garantire la rappresentanza di genere all'interno della Giunta con almeno la presenza di due assessori.

Art. 54 - Convocazione e Presidenza.

1. La Giunta provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che determina altresì l'ordine del giorno dei lavori.
2. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente la Giunta può essere convocata e presieduta dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 55 - Assessori: ruolo, dimissioni, revoca, decadenza, rimozione, sospensione, sostituzione.

1. Il Presidente della Provincia può conferire, in via di delega, ai singoli Assessori l'esercizio di determinate attribuzioni o blocchi di attribuzioni, preferibilmente per settori organici di materia, inclusa l'adozione di atti a rilevanza esterna. La delega è conferita in forma scritta ed è revocabile o modificabile.
2. Della delega è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta

consigliare successiva al suo conferimento; ne è inoltre data notizia mediante affissione all'albo pretorio.

3. Dell'esercizio delle funzioni delegate l'Assessore risponde al Presidente della Provincia.
4. Il Presidente ha facoltà di sostituirsi motivatamente all'Assessore e di surrogarlo in tutti i casi in cui ritenga di dovere riassumere la responsabilità della emanazione dell'atto.

Art. 56 - Funzionamento della Giunta provinciale.

1. Le sedute della Giunta di norma non sono pubbliche, ma in circostanze eccezionali con deliberazione motivata la Giunta stessa può stabilire di fare luogo a seduta pubblica.
2. E' in facoltà del Presidente di ammettere alle sedute della Giunta funzionari della Provincia o esperti esterni.

Art. 57 - Competenze.

1. La Giunta è l'organo di governo della Provincia nell'ambito degli indirizzi del Consiglio.
2. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, di altri organi della Provincia.

Art. 58 - Decadenza della Giunta.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta rimane in carica sino alla

elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

2. Comportano, invece, l'immediata decadenza della Giunta e la nomina di un Commissario le dimissioni del Presidente, divenute irrevocabili, l'approvazione di una mozione di sfiducia nonché gli altri casi di scioglimento del Consiglio provinciale previsti dalla legge.

CAPO IV - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 59 - Elezione, durata in carica, cessazione.

1. Il Presidente del Consiglio provinciale è eletto all'interno di detto organo nella prima seduta del Consiglio successiva alla sua elezione e nei modi previsti dal regolamento.
2. La sua posizione giuridica, le indennità ed i rimborsi di sua spettanza sono disciplinati dalla legge.
3. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale che l'ha eletto.
4. Il Presidente del Consiglio può essere in ogni momento sfiduciato nei modi previsti dal regolamento.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente del Consiglio, il collegio viene presieduto dal Vice Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente che deve avvenire nella seduta immediatamente successiva.
6. Al Vice Presidente si applicano le stesse norme previste per il

Presidente.

Art. 60 - Competenze.

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio provinciale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente statuto. Assolve, altresì, le funzioni di garante dei corretti rapporti tra Consiglio e Giunta e vigila sul rispetto dei diritti e delle attribuzioni dei singoli Consiglieri e sull'attività dei gruppi consiliari.
2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento, compete in particolare al Presidente del Consiglio:
 - a) convocare il Consiglio provinciale per l'esame degli argomenti iscritti dallo stesso all'ordine del giorno sentito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Presidente della Provincia e della Conferenza dei Capigruppo;
 - b) presiedere il Consiglio provinciale secondo le modalità previste dal regolamento e con i poteri previsti dalla legge;
 - c) verificare che gli argomenti da porre in discussione alle sedute del Consiglio provinciale rispettino l'iter previsto dai regolamenti e dalle normative vigenti;
 - d) convocare e presiedere la Conferenza dei Capigruppo anche quando opera quale Commissione Affari Generali.
 - e) autorizzare le missioni dei Consiglieri provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo ove ha sede la Provincia;
 - f) coordinare i lavori delle Commissioni consiliari.

TITOLO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 61 - Principi e criteri direttivi.

1. L'azione amministrativa della Provincia deve essere fondata su criteri di efficacia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La Provincia di Lodi attua il decentramento degli uffici e dei servizi allo scopo di avvicinarli ai cittadini e consentire loro di rivolgersi agevolmente agli uffici della Provincia per il disbrigo delle pratiche amministrative.
3. Previa intesa e stipula di convenzioni o accordi di programma con i singoli Comuni, ove possibile, la Provincia si avvale delle strutture comunali per operare il decentramento di cui al comma precedente.
4. L'efficacia dell'azione amministrativa, ossia la capacità dell'amministrazione di ottenere i risultati per il conseguimento dei quali essa opera, ha come presupposti irrinunciabili la sicura individuazione degli uffici e degli operatori preposti, la tempestività dell'intervento ed una pianificata previsione dei tempi di realizzo.
5. L'autonomia degli operatori e delle strutture e servizi, in un contesto di generale ed organico coordinamento, è principio ispiratore dell'organizzazione dell'ente.
6. Il principio di responsabilità dei dirigenti e del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e l'individuazione delle attribuzioni e delle responsabilità a ciascuno conferite.
7. L'organizzazione strutturale della Provincia è del tipo funzionale per

modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.

8. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da conseguire.
9. L'organizzazione strutturale prevede l'integrazione tra i vari settori ed il ricorso ad apporti specialistici esterni.
10. Il regolamento prevede e disciplina il coordinamento infrastrutturale, operato dal Direttore generale, di cui all'articolo 66, anche mediante il Comitato di direzione.
11. A tal fine può essere previsto apposito ufficio di staff alle dirette dipendenze del Direttore generale.
12. La Provincia promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale e rimuove ogni ostacolo all'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera in un quadro di pari opportunità.

Art. 62 - Rapporti tra organi elettivi ed apparato amministrativo.

1. Il personale della Provincia opera, nell'esercizio delle proprie mansioni istituzionali, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi degli organi di governo. I dirigenti, previa verifica delle risorse umani e materiali loro assegnate, rispondono alla Giunta del conseguimento degli obiettivi posti e dell'efficienza ed economicità gestionale della loro struttura.
2. In particolare il Consiglio provinciale determina, attraverso gli atti fondamentali di propria competenza, gli indirizzi di ordine generale. La Giunta provinciale, il Presidente e i singoli assessori

limitatamente alle materie di propria competenza, possono impartire direttive specificative degli indirizzi.

3. Gli indirizzi e le direttive devono rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale in conformità al principio in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale.
4. L'attività del personale è sottoposta a forme di vigilanza, di riscontri di efficienza e di economicità gestionale secondo le disposizioni di apposito regolamento, anche in relazione alla valutazione del personale e della attribuzione di benefici economici di rendimento.
5. Il Presidente della Provincia vigila sulla osservanza degli indirizzi e delle direttive con l'ausilio degli Assessori, del Segretario generale e del Direttore generale.
6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge e dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione può prevedere, compatibilmente con la dotazione organica dell'ente, la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente e degli Assessori. Tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 63 - Incarichi di direzione di settori e di progetti.

1. La direzione ed il coordinamento di ciascun settore di intervento sono attribuiti per incarico ad un dirigente di ruolo per un periodo di tempo non superiore al mandato amministrativo del Consiglio provinciale e sono conferiti con decreto del Presidente, di regola

subito dopo la nomina dell'esecutivo provinciale. L'incarico può essere rinnovato previa positiva valutazione dei risultati, anche in relazione al rispetto dei programmi ed al conseguimento degli obiettivi prefissati.

2. Per l'attuazione di specifici progetti può esser incaricato della responsabilità del progetto un dirigente dell'ente, o un esterno assunto o incaricato nei modi consentiti dalla legge, per il tempo necessario all'attuazione del progetto stesso.
3. Ai responsabili di progetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo concernenti gli incarichi di direzione di settore.

Art. 64 - Contratti a termine di diritto pubblico o privato.

1. Per la copertura di posti di organico scoperti di livello dirigenziale, può provvedersi mediante contratti a termine di diritto pubblico o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato della durata massima prevista dalla legge e con possibilità di rinnovo.
2. Ai contratti a termine di diritto pubblico si applica la disciplina, in via analogica, propria del rapporto di pubblico impiego.
3. Ai contratti a termine di diritto privato si applica la disciplina del rapporto di lavoro di diritto comune.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di utilizzo di tali contratti, la loro tipologia, le caratteristiche di professionalità e specializzazione necessarie e gli altri requisiti richiesti, nonché le modalità di individuazione del

contraente.

5. I posti da ricoprire con le modalità di cui ai commi precedenti non possono superare il 50% di quelli previsti dalla pianta organica.
6. Per assicurare l'espletamento di funzioni dirigenziali ritenute necessarie per settori di intervento o progetti, per i quali non siano previsti i relativi posti nella dotazione organica, la Provincia può stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
7. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.
8. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce i limiti, i criteri, le modalità ed il trattamento economico, comprensivo della indennità *ad personam* in conformità a quanto stabilito dalla legge, con cui i contratti di cui ai precedenti commi 6 e 7 possono essere stipulati.

Art. 65 - Collaborazioni esterne.

1. La Provincia, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Può, a tal fine, stipulare apposite convenzioni ai sensi delle leggi vigenti.
3. Tali convenzioni devono determinare preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e non corrispondere a

mansioni che possono essere svolte dal personale in servizio della Provincia.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulati dal dirigente di settore competente nel rispetto degli indirizzi generali dettati dalla Giunta.

Art. 66 - Il Direttore generale.

1. Al di fuori della dotazione organica e previa deliberazione della Giunta Provinciale, il Presidente della Provincia può nominare un Direttore generale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Presidente. Il Direttore generale decade automaticamente dall'incarico qualora cessi, per qualunque motivo, il mandato del Presidente che lo ha conferito.
2. Nel caso previsto al comma 1, il Presidente può disciplinare, di norma contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, i rapporti tra quest'ultimo e il Segretario generale, al fine di definirne i differenti ruoli anche nello svolgimento delle competenze di cui al comma 5.
3. In tutti i casi in cui il Direttore generale non sia stato nominato, il Presidente può conferire le sue funzioni al Segretario generale.
4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, ad eccezione del Segretario generale.
5. Il Direttore generale:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo

- livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- b) predisporre il piano dettagliato di obiettivi e proporre il Piano Esecutivo di Gestione;
 - c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e dei dirigenti e ne coordina l'attività anche attraverso il Comitato di direzione;
 - d) convoca e presiede il Comitato di direzione per il raggiungimento del livello ottimale di efficienza ed efficacia;
 - e) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione.

Art. 67 - Il Segretario generale.

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca.
2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente.
3. Il Segretario generale:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale;
 - b) dipende funzionalmente dal Presidente;

- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
- e) può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Comitato di direzione;
- f) può chiedere la convocazione del Comitato di direzione quando lo ritenga utile ad assicurare il miglior coordinamento dei procedimenti;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia.

Art. 68 - Il Vice Segretario generale.

1. E istituita la funzione del Vice Segretario generale per coadiuvare e sostituire il Segretario generale nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. Il Vice Segretario svolge, oltre ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione.
3. La funzione di Vice Segretario può essere attribuita dal Presidente, sentito il Segretario generale, ad un dirigente di ruolo con qualifica apicale, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
4. Quando la funzione sia correlata ad un posto previsto in pianta organica, il posto può essere ricoperto stabilmente secondo le normali procedure di assunzione previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Al Vice Segretario sono estese le stesse responsabilità previste per il

Segretario generale, salvo quelle che per legge fanno capo esclusivamente a quest'ultimo.

Art. 69 - Criteri fondamentali per la funzione dirigenziale.

1. Alla dirigenza fanno capo la funzione di programmazione della gestione e le connesse responsabilità, nonché le attività di coordinamento e di gestione per il conseguimento degli obiettivi assegnati dagli organi istituzionali.
2. I dirigenti operano nel rispetto dell'unitarietà della direzione dell'ente, anche attraverso il confronto e l'opera di coordinamento da attuarsi, nel Comitato di direzione, da parte del Direttore generale.

Art. 70 - I dirigenti.

1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei progetti e dei programmi, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze.
2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione, fatte salve le competenze del Direttore generale e del Segretario generale.
3. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni assunti in seno al Comitato di direzione in funzione della necessaria unitarietà di indirizzo della gestione dell'ente.
4. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Presidente, della Giunta o dell'Assessore di riferimento.

5. Detti incarichi sono revocati anche in caso di mancato raggiungimento, imputabile al dirigente, degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione al termine di ciascun anno finanziario.
6. Spettano ai dirigenti tutti i compiti ad essi attribuiti direttamente dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:
 - a) svolgere il controllo interno di gestione anche di tipo economico in funzione dei centri di responsabilità di cui sono preposti, relazionando in merito periodicamente ed obbligatoriamente con apposita relazione in sede di approvazione del conto consuntivo;
 - b) ripartire il personale fra i singoli servizi;
 - c) esprimere, quando richiesto dalla legge, il parere sulle proposte di deliberazione;
 - d) emettere gli ordini di servizio nei confronti dei dipendenti addetti al settore;
 - e) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti all'interno del settore;
 - f) provvedere alla nomina dei responsabili dei procedimenti e alla individuazione dei tempi di conclusione degli stessi per la parte di competenza di ciascun settore, in esecuzione del regolamento;
 - g) effettuare le valutazioni circa il rendimento del personale assegnato al settore di competenza.
7. Quando siano contestabili al dirigente responsabilità in ordine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, il Presidente, sentito il Direttore generale e il Segretario generale, avvia, mediante

contestazione scritta, la “procedura di rimozione” disciplinata dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

8. La rimozione del dirigente dalla funzione comporta la perdita della relativa indennità di posizione e l’assegnazione ad altri compiti.

Art. 71 – Comitato di direzione.

1. E’ istituito il Comitato di direzione quale organo generale interno di coordinamento, di direzione dell’ente e di consultazione. Esso emette pareri e formula proposte nei casi contemplati nel presente Statuto e dal regolamento.
2. Svolge compiti di consulenza degli organi di governo in ordine alle questioni concernenti l’organizzazione complessiva degli uffici e dei servizi.
3. Può formulare proposte sulla distribuzione del personale e delle risorse tra i singoli settori, sull’organizzazione del lavoro e sui criteri di valutazione della produttività.
4. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.

Art. 72 - Commissioni di concorso.

1. Le Commissioni per la selezione del personale sono costituite con provvedimento dirigenziale nel rispetto dei criteri stabiliti nell’apposito regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.
2. Il regolamento individua, per i vari tipi di concorso, la composizione delle commissioni, i requisiti dei componenti e la procedura di nomina.

TITOLO VI – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.

CAPO I – PRINCIPI

Art. 73 - Ordinamento finanziario e contabile.

1. La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria ed impositiva.
2. La disciplina della contabilità provinciale è regolata da apposito regolamento.

Art. 74 - Demanio, patrimonio e inventari.

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Provincia dispone di un proprio demanio e di un proprio patrimonio.
2. Il responsabile del servizio patrimonio cura la tenuta dell'inventario dei beni patrimoniali e demaniali della Provincia e provvede ad aggiornarlo secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità-economato.
3. Dell'esattezza dell'inventario, del successivo aggiornamento e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio rispondono personalmente il responsabile del servizio patrimonio ed il dirigente del settore ragioneria.
4. La Provincia provvede alla gestione del proprio patrimonio, avendo cura di mantenere la migliore conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni pubbliche nel modo più coerente con le stesse e quelli destinati a reddito in modo economico.

CAPO II - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 75 - Revisori dei conti.

1. Il Consiglio provinciale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo procedure, termini e modalità stabilite dalla legge.

2. L'attività dei revisori è improntata ai principi di imparzialità e indipendenza dagli organi istituzionali e dalla struttura organizzativa della Provincia con i quali tuttavia i revisori hanno cura di assicurare costante collegamento e cooperazione.
3. La collaborazione del collegio dei revisori dei conti alla funzione di indirizzo propria del Consiglio provinciale è volta allo scopo di migliorare la produttività della spesa pubblica dell'ente che deve rispondere sempre ai criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità.
4. Il Collegio dei revisori dei conti può partecipare alle sedute consiliari con facoltà di prendere parola a richiesta del Presidente del Consiglio.
5. Il collegio dei revisori dei conti può acquisire documenti, notizie ed informazioni.
6. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere l'audizione dei rappresentanti della Provincia in enti, istituti o aziende alle quali la Provincia stessa eroghi un contributo o partecipi finanziariamente.
7. Il collegio dei revisori collabora con gli organi preposti ai controlli economici di gestione previsti dalla legge, come disciplinati dallo Statuto e dal regolamento.
8. Il regolamento di contabilità-economato, determina termini e modalità di espletamento degli adempimenti di competenza del collegio.

Art. 76 - Rapporti con gli organi.

1. Il Collegio dei revisori riferisce sull'andamento della gestione del

bilancio con relazione scritta al Consiglio provinciale in occasione dell'approvazione dei rendiconti della gestione e dei bilanci di previsione oltre ad esprimere parere nei casi previsti dalla legge.

2. L'esercizio delle funzioni attribuite al collegio può essere attivato anche su richiesta di uno o più Consiglieri provinciali secondo le modalità previste dal regolamento

Art. 77 - Compenso ai revisori.

1. Alla determinazione del compenso ai revisori provvede il Consiglio provinciale con delibera entro i limiti indicati dalla legge.

CAPO III – CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 78 - Controllo interno di gestione.

1. Il controllo di gestione è il processo mediante il quale gli amministratori e la direzione dell'ente si assicurano che le risorse vengano acquisite ed utilizzate economicamente ed efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione.
2. Le operazioni relative al controllo di gestione sono disciplinate dal regolamento di contabilità.
3. Gli organi a cui viene affidato il controllo di gestione potranno avvalersi della collaborazione del collegio dei revisori, secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il regolamento di contabilità provvederà a precisare gli strumenti del controllo di gestione e ad individuare i responsabili ed i destinatari delle operazioni nonché le modalità con cui avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79 - Adozione dei regolamenti.

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, la Provincia adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e, in generale, per l'esercizio delle funzioni.

Art. 80 - Revisione dei regolamenti.

1. Entro il termine di un anno a partire dal giorno in cui il presente Statuto diventa efficace, si provvederà ad adeguare alle prescrizioni del presente Statuto i regolamenti già adottati dalla Provincia.
2. Nelle materie demandate ai regolamenti, le disposizioni dello Statuto immediatamente applicabili hanno efficacia dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 81 - Forme di pubblicità.

1. I regolamenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione e, fatto salvo quanto previsto al comma 2, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'albo.
2. I regolamenti soggetti al controllo preventivo di legittimità entrano in vigore una volta divenute esecutive le delibere di approvazione.
3. La raccolta dei regolamenti della Provincia, curata dal Segretario generale, è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta, anche verbale, con le modalità disciplinate con regolamento provinciale per i diritti d'accesso ai documenti amministrativi.

4. Al fine di favorire la conoscenza e l'osservanza dei suoi regolamenti, la Provincia ne promuove la diffusione e l'informazione nelle forme più opportune.

Art. 82 - Revisione dello Statuto.

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono presentate ed esaminate secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
2. Possono presentare proposte di revisione dello Statuto:
 - a) un quinto dei Consiglieri provinciali;
 - b) un quinto dei Comuni della Provincia;
 - c) quattromila cittadini elettori nel territorio della Provincia.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio provinciale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 83 – Entrata in vigore.

Il presente Statuto sostituisce lo Statuto adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 26 del 28 settembre 1995 ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.